



COMUNICATO UFFICIALE N. 7 DEL 4 LUGLIO 2019 TRIBUNALE FEDERALE N. 2

Deferimento del Sig. Filippo Macchi, Dirigente della Mens Sana Basket 1871, per la violazione degli artt. 2, 42 e 44 del Regolamento di Giustizia, e del Sig. Massimo Macchi, Presidente della Mens Sana Basket 1871, per la violazione degli artt. 2 e 44 del Regolamento di Giustizia.

Il Tribunale federale

Presidente: Romagnoli
Componenti: Vergara Caffarelli, Coppola
Relatore: Coppola

Esaminato nella riunione del 27 giugno l'atto della Procura federale del 28 maggio 2019, con il quale venivano deferiti i signori Filippo Macchi, Dirigente della Mens Sana Basket 1871, per la violazione degli artt. 2, 42 e 44 R.G. *"per aver rilasciato un'intervista in data 14/01/2019 al blog "Palla al Cerchio" dal contenuto offensivo e lesivo del prestigio e dell'onorabilità della classe arbitrale <incapaci a fare il loro mestiere>, e per non aver risposto, in violazione dei principi di lealtà e correttezza, per ben due volte alle convocazioni predisposte dall'Ufficio della Procura Federale per essere sentito sui fatti, senza addurre giustificazione alcuna"*, e Massimo Macchi, Presidente della Mens Sana Basket 1871, per la violazione dei principi di lealtà e correttezza ex artt. 2 e 44 R.G. *"per non aver risposto alla convocazione predisposta dall'Ufficio della Procura Federale per essere sentito sui fatti, senza addurre giustificazione alcuna"*;

letti gli atti dell'indagine n. 47/18-19, relativa ad una intervista rilasciata dal Sig. Filippo Macchi, Dirigente della Mens Sana Basket 1871, al blog *"Palla al Cerchio"*, il cui contenuto appariva offensivo nei confronti della classe arbitrale;

letta altresì la relazione del Procuratore federale aggiunto, gli atti ed i documenti contenuti nel fascicolo, e preso atto della mancata risposta alle convocazioni predisposte dall'Ufficio della Procura federale per essere sentito sui fatti, senza addurre un legittimo impedimento, da parte del Dirigente della Mens Sana Basket 1871, Sig. Filippo Macchi (per ben due volte), e della parziale giustificazione addotta dal Presidente Sig. Massimo Macchi;

sentito in udienza il Procuratore federale aggiunto che, nel riportarsi al contenuto del proprio atto di deferimento, concludeva richiedendo, per il sig. Filippo Macchi, la pena di mesi due e giorni due di inibizione (calcolata la pena base di mesi tre per la violazione più grave di cui all'art. 44 R.G., aumentata di giorni 3 per il vincolo della continuazione con la fattispecie di cui all'art. 42 R.G., ridotta di un terzo per la concessione delle circostanze attenuanti generiche), mentre per il Presidente Massimo Macchi, la pena di mesi due di inibizione (calcolata la pena base di mesi tre ridotta di un terzo per la concessione delle circostanze attenuanti generiche);

Segue C.U. n. 7 del 4 luglio 2019 T.F. n. 2

considerato che nessuno dei due deferiti compariva in udienza né faceva pervenire memorie o scritti difensivi a giustificazione delle proprie condotte, e che il comportamento processuale non può essere da questo Tribunale valutato positivamente ai fini della concessione di ulteriori circostanze attenuanti;

valutate, più nello specifico, le singole contestazioni e ritenuto come, a carico del sig. Filippo Macchi, possa ritenersi sussistente la sola violazione del principio di lealtà e correttezza, ai sensi dell'art. 44 R.G., non avendo egli addotto alcuna giustificazione alla duplice mancata convocazione dinanzi agli Organi Federali in merito al contenuto dell'intervista del 14.01.2019 (comportamento censurabile trattandosi di tesserato che ricopre altresì incarico dirigenziale all'interno della compagine societaria);

ritenuto invero come a carico dello stesso Filippo Macchi non possa dirsi consumata la violazione del contestato art. 42 R.G., in quanto il tenore delle frasi censurate dalla Procura federale, (seppur in alcuni passaggi aspro e critico nei confronti dell'operato dell'arbitro), non appare tuttavia tale da aver superato il limite di continenza e offensività indispensabile per il configurarsi della norma;

ritenuto come le affermazioni rese nel corso dell'intervista, infatti, se unitariamente e complessivamente lette, permettono di cogliere sicuramente una certa disapprovazione per l'arbitraggio, qualificabile come legittimo diritto di critica, ma non risultano - di fatto - lesive dell'onore e della reputazione dei soggetti a cui erano rivolte;

ritenuto altresì come, alla luce di una lettura oggettiva e imparziale del testo dell'intervista e valutato l'intero contesto in cui si inseriscono le frasi incriminate (si pensi ad esempio al passaggio in cui il deferito dichiara "...*non mi sento di perdere per colpa degli arbitri...vorrei vincere per i meriti espressi*") si possa inquadrare le considerazioni esternate dal sig. Filippo Macchi in un ambito, legittimo, di critica, non potendosi attribuire ad esse un significato denigratorio o offensivo;

rilevato che anche il comportamento del Presidente Massimo Macchi sia passibile di censura e sanzione, in quanto lo stesso, convocato dinanzi agli Organi Federali per rendere dichiarazioni quale persona informata sui fatti, non si è presentato, pur avendo addotto, in due occasioni, delle giustificazioni, e che tale condotta sia grave perché in violazione dei doveri di lealtà e correttezza, e pertanto passibile di un trattamento sanzionatorio mitigato dal fatto che due volte su tre lo stesso ha comunicato il proprio impedimento a comparire;

considerato infine che correttezza e lealtà devono intendersi come concetti di senso ampio, comprendendo ogni atteggiamento o comportamento improntato a rispetto, collaborazione e applicazione delle norme, e che quindi entrambi i deferiti avrebbero dovuto, in ossequio al dettato di cui agli artt. 2 e 44 R.G., anche in ragione del ruolo

Segue C.U. n. 7 del 4 luglio 2019 T.F. n. 2

dirigenziale ricoperto, presentarsi o almeno indicare valide giustificazioni a fondamento della mancata presentazione;

valutate le richieste di pena della Procura federale, che possono essere accolte solo in parte, venendo meno per il sig. Filippo Macchi la contestazione di cui all'art. 42 R.G., e, quanto alle contestazioni per gli artt. 2 e 44 R.G., ritenuto potersi concedere solo al Sig. Massimo Macchi le circostanze attenuanti in ragione della mancata presentazione dinanzi agli Organi federali.

P.Q.M.

Applica al Sig. Filippo Macchi, Dirigente della Mens Sana Basket 1871, il provvedimento dell'inibizione per mesi tre fino al giorno 27.09.2019 (artt. 2 e 44 R.G.); applica al Sig. Massimo Macchi, Presidente della Mens Sana Basket 1871, il provvedimento dell'inibizione per mesi due, fino al 27.08.2019 (artt. 2 e 44 R.G., con applicazione dell'art.21 R.G.)

F.to Irene Coppola
RELATORE

F.to Federico Romagnoli
PRESIDENTE

Roma, 4 luglio 2019

F.to Maurizio Berteà
SEGRETARIO GENERALE